



Comune di Carinaro

REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE)

Oggetto: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTE IL CIMITERO COMUNALE A VALERE DAL 6 MAGGIO 2020.**

ORDINANZA SINDACALE N13

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n.26 del 1-2-2020) recante ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Richiamata la propria Ordinanza sindacale che prevedeva la CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE FINO A TUTTO IL 03 APRILE 2020.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020:

- “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure Classifica 11.4; Fascicolo N.8/2020 urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

Visto l'art. 1 del citato D.P.C.M., con particolare riferimento alle lettere:

d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;

e) “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;

i) (...) sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro;

Visti i chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale del governo

Ritenuto, quindi, di disporre, l'apertura al pubblico del cimitero comunale, negli orari consueti ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone, nel rispetto della normativa in tema di distanze;

Valutato, inoltre, che - al fine di evitare un aumento dei contagi - tutti coloro che accedono al Cimitero comunale avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari eguanti monouso;

Considerato che è necessario, altresì, adeguare le misure di contenimento conformemente alla normativa e alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, impartendo le seguenti precisazioni:

- per ogni feretro è consentita la permanenza nella sala del commiato e nella camera mortuaria al massimo di quattro persone alla volta, compresi gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del Codice Civile, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune di Carinaro.

Visto l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica,

ORDINA

1. L'apertura al pubblico - dal giorno 6 maggio 2020 - del cimitero comunale, negli orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 restando esclusa

l'apertura del sabato e della domenica.

2. Al fine di evitare un aumento dei contagi,

DISPONE

- a) nel Cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro;
- b) tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo nel Cimitero comunale avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso;
- c) sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- d) le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.
- e) l'accesso è razionalizzato all'ingresso, dove sarà consentita la frequentazione contemporanea per un numero massimo pari a 30 persone, avvicinate dal personale preposto, con permanenza massima di 60 minuti;
- f) ai cittadini impossibilitati alla mobilità autonoma e persone over 65, è consentito l'accesso con un accompagnatore, con precedenza all'accesso;

AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.

- La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.-

DISPONE

La trasmissione dell'Ordinanza Sindacale:

1. a mezzo PEC a:
 - Prefettura di Caserta
 - Comando Compagnia Carabinieri di Gricignano di Aversa
2. a mezzo protocollo informatico interno a:
 - Comando Polizia Locale;
 - Ufficio Tecnico;
 - Ufficio di Stato Civile;

RENDE NOTO

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Carinaro consultabile sul sito internet istituzionale www.comune.carinaro.ce.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini del diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241:

- Autorità emanante è il Sindaco del Comune di Carinaro.

Carinaro, 05/05/2020




IL SINDACO
dott. Nicola Affinito